

Semplificazioni contabili, il nodo dei limiti delle imprese minori

Il livello del consolidato comprenderebbe una buona quota di realtà medio piccole

Possibile intervento sul calcolo delle perdite durevoli di valore

Da chiarire la norma che consente a chi fa il consolidato Ias di fare anche il bilancio di esercizio Ias

Delega fiscale

**Alessandro Germani
Franco Roscini Vitali**

Semplificazioni contabili per le imprese di minori dimensioni per avvicinare i valori fiscali a quelli civilistici, limitando così l'effetto del doppio binario.

L'articolo 9, comma 1, lettera c-bis), della delega fiscale nel testo licenziato il 12 luglio dalla Camera prevede la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina del Codice civile in materia di bilancio con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni.

Il primo punto che deve essere chiarito riguarda l'identificazione di tali imprese e, pertanto, dei relativi parametri di riferimento.

Le semplificazioni dovrebbero superare le soglie del bilancio abbreviato ed estendersi oltre le stesse: non si può affermare che le società che si collocano oltre tali soglie siano «grandi imprese», anche perché nel nostro Paese si tratta generalmente di realtà a carattere familiare.

Un limite ipotizzabile potrebbe essere quello previsto per l'obbligo di redazione del bilancio consolidato: 20 milioni di euro di attivi, 40 di ricavi e 250 dipendenti che devono essere superati per due esercizi consecutivi con riferimento a due limiti (si tratta dei limiti previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 139/15 con riferimento alle «medie imprese», categoria formalmente

non recepita dal nostro legislatore).

Gli esempi di possibili semplificazioni sono numerosi, dal calcolo delle perdite durevoli di valore (*impairment test*) secondo il metodo semplificato alla disapplicazione per crediti e debiti del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Tra l'altro l'Organismo italiano di contabilità (Oic), con il comunicato del 24 marzo scorso, ha informato del progetto per standard contabili adattati alle imprese di minori dimensioni: vi è da sperare che ci sia la volontà e la capacità di comprendere le necessità di tali imprese che sono centrali nell'economia del nostro Paese.

La stessa lettera c-bis del comma 1 dell'articolo 9 prevede, poi, la revisione del decreto legislativo n. 38 del 2005 che riguarda i soggetti che adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Il testo introdotto dalla Camera prevede, per le imprese che adottano gli Ias/Ifrs per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei citati principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravii amministrativi.


Si tratta di una formulazione piuttosto criptica: la cosa certa è la necessità della revisione del decreto legislativo 38/2005 la cui formulazione risulta «datata» e la cui lettura a dir poco difficile. In particolare, i continui rimandi da un articolo all'altro, operati negli articoli

da 1 a 4, rendono l'interpretazione complicata e incerta.

Alcune disposizioni, poi, sono oggi superate, mentre altre, per esempio la distribuzione di utili e riserve e la disciplina delle variazioni di patrimonio netto (articoli 6 e 7), sono incomplete: anche le disposizioni transitorie (articolo 13) dovrebbero essere rivedute. Che dire poi dell'articolo 8 intitolato «Patrimoni destinati» che vorrebbe disciplinare una fattispecie per la quale non esistono specifici principi contabili.

La logica per cui chi applica i principi internazionali al bilancio consolidato abbia la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio dovrebbe andare nella direzione per cui applicarli anche al bilancio di esercizio significa conteggiare le imposte secondo gli Ias/Ifrs. Viceversa se il bilancio di esercizio è Oic e il consolidato Ias, come spesso accade, si rende necessario un raccordo complicato perché si parte dal conteggio delle imposte secondo i principi nazionali e poi vi sono una serie di sistemazioni di imposte anticipate e differite da operare nel consolidato Ias. Ma già oggi tali facoltà sono utilizzabili. Questa disposizione si intreccia anche con le recenti modifiche del Ddl capitali che hanno previsto la facoltà per i soggetti quotati su Mtf di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Facoltà che attualmente per i soggetti quotati su un Mtf (Euronext Growth Milan) già sussiste. Per cui a maggior ragione l'occasione sarebbe propizia per rivedere organicamente il vecchio decreto del 2005.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I passaggi chiave

06901

Imprese minori

Per garantire il superamento del doppio binario fra bilancio e dichiarazioni, è prevista la semplificazione del bilancio con specifico riguardo alle aziende di minori dimensioni. Ciò segue una recente iniziativa dell'Organismo italiano di contabilità che il 24 marzo 2023 ha informato di aver iniziato un iter finalizzato a valutare come i principi contabili nazionali possono essere resi maggiormente fruibili dalle imprese di minori dimensioni

Obbligo IAS/IFRS

I soggetti obbligati per il bilancio di esercizio e il consolidato sono: quotate; banche e intermediari finanziari soggetti a vigilanza; società emittenti strumenti finanziari diffusi; società assicurative non quotate con riferimento al solo bilancio consolidato; società assicurative quotate. La facoltà riguarda le società nel consolidato obbligate al consolidato IAS e quelle soggette a obbligo di redazione o incluse in un consolidato

06901

Revisione Dlgs 38/2005

La revisione del Dlgs 28 febbraio 2005 n. 38 prevede, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravii amministrativi

Scissione societaria parziale

Introdotta la disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale (articolo 2506.1 del Codice civile). L'operazione è alternativa al conferimento in quanto la scissa trasferisce degli asset a una beneficiaria (neocostituita) ricevendo in cambio le partecipazioni. Fermo restando che si tratta di un'operazione che dovrebbe mantenere una completa neutralità fiscale alla stregua della scissione tradizionale